

## BOZZA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

### PRESSO L'AZIENDA USL DI BOLOGNA

#### TRA

L'Azienda USL di Bologna (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Via Castiglione 29, Codice Fiscale e Partita Iva 02406911202, rappresentata per la struttura (Distretto, Dipartimento, Presidio, UO) \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_ dal Dott \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

#### E

L'Ente del Terzo Settore \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (di seguito denominato ETS) con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'ETS, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante;


#### PREMESSO CHE

- gli Enti del Terzo Settore (ETS) possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito CTS), della Legge Regionale n. 12/2005, della Legge Regionale n. 8/2014;
- con delibera n. 103 del 24.03.2017 è stato adottato il "Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Bologna e le Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale" (d'ora in poi Regolamento del Volontariato), che disciplina le modalità di accesso di tali ETS, e l'allegato "schema tipo" di Convenzione. Tale Regolamento, approvato nelle more dell'adozione del Codice del Terzo Settore, si intende richiamato per gli aspetti sostanziali e non aggiornati rispetto a quest'ultimo;
- l'ETS ha partecipato all'Avviso Pubblico \_\_\_\_\_, presentando un progetto per lo svolgimento della/e seguente/i attività \_\_\_\_\_;
- l'Azienda, all'esito del procedimento di selezione del suddetto Avviso Pubblico, verificati i requisiti previsti dal CTS e dal Regolamento del Volontariato, ha individuato \_\_\_\_\_ (denominazione ETS individuato) per la stipula della presente Convenzione.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue :**

#### ART. 1 Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. La stipula della presente Convenzione impegna l'ETS all'osservanza del CTS, del Regolamento del Volontariato, del Codice di Comportamento dell'Azienda e di quanto indicato nell'Avviso Pubblico richiamato, consegnati all'atto della sottoscrizione.



## **ART. 2 Oggetto**

L'Azienda Ausl attiva con l'ETS il/i progetto/i sopra menzionato/i e riportato/i in allegato, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al CTS, al Regolamento del Volontariato e all'Avviso pubblico.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di Volontariato in modo continuativo, l'ETS si impegna a mettere a disposizione un numero di Volontari adeguato ad assicurare con continuità le attività previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 56, commi 3 e 4, del CTS, e dell'art. 1 del Regolamento del Volontariato.

In corso d'opera potrebbero verificarsi modifiche di carattere logistico-organizzativo, in virtù della variabilità connaturata alle esigenze e ai bisogni dei servizi interessati dalla collaborazione. Si prevede pertanto la possibilità di estendere l'attività dei volontari, qualora si ravvedesse la necessità di un ampliamento del progetto, una volta raccolta la disponibilità e concordati tali termini con l'ETS.

In nessun caso le suddette prestazioni possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda. Ed in ogni caso si intendono di supporto ed integrative alle funzioni assistenziali, di competenza dell'AUSL.

## **ART. 3 Modalità di coordinamento dei Volontari**

All'inizio delle attività i referenti della gestione del progetto/i individuati, rispettivamente, dal referente aziendale \_\_\_\_\_ (indicare nome e cognome, e ruolo) e dal referente coordinatore dell'ETS nella persona di \_\_\_\_\_ concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento dell'attività e predispongono il programma operativo per la durata della Convenzione, restando in capo al referente dell'ETS sopra designata il compito di coordinare l'opera dei Volontari, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. R. n. 12/2005.


I Volontari impegnati presso le strutture dell'Azienda sono tenuti a rispettare le disposizioni ivi in uso, illustrate dal Responsabile della struttura di riferimento.

Ogni Volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta.

La presenza dei Volontari presso la struttura dell'Azienda è accertata mediante l'apposito Registro Entrata/Uscita, ove il Volontario deve indicare la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dalla struttura e apporre la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità dei Volontari e sempre accessibile per le verifiche da parte dell'Azienda USL.

L'ETS all'inizio delle attività fornisce ai Volontari, indicati nell'elenco di cui all'art. 5 del Regolamento del Volontariato, l'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'ETS e la dicitura "Operatore Volontario", nonché, se concordato, la fotografia ed eventuali estremi di riconoscimento del Volontario.

Nel periodo di validità della Convenzione, in caso di variazione, l'ETS invia tempestivamente all'Azienda l'elenco aggiornato di cui al punto precedente e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai nuovi Volontari.



#### **ART. 4 Tutela dei Volontari**

L'ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari ai sensi di quanto previsto dal CTS e nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008) che l'ETS dichiara espressamente di conoscere ed applicare.

In particolare si impegna a garantire:

- l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente;
- la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.

L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del Coordinatore/Direttore della struttura, dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività.

L'Azienda provvederà altresì a illustrare il piano di emergenza ai volontari, i quali dovranno partecipare alle prove di evacuazione per un miglior espletamento dell'attività degli stessi.

La possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del Volontario è di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alle strutture dell'Azienda. L'ETS si impegna comunque a segnalare tempestivamente qualsiasi infortunio occorso al volontario anche al fine di attivare eventuali protocolli sanitari post-esposizione. Rimangono a carico dell'ETS gli eventuali obblighi di notifica agli Istituti ed Enti assicurativi preposti.

L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari e le altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. N. 81/2008.

#### **ART. 5 Doveri dei Volontari e provvedimenti in caso di inadempimento**


L'ETS vigila sull'osservanza, da parte dei Volontari, delle prescrizioni del Regolamento sul Volontariato, di cui all'articolo 6, che qui si intende integralmente richiamato, pena l'interruzione dell'attività progettuale e, in caso di reiterata violazione, la sua cessazione definitiva.

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del Volontario dalla struttura presso cui opera da parte del Responsabile dell'ETS, su segnalazione del referente aziendale o del Coordinatore/Direttore della struttura.

#### **ART. 6 Oneri a carico dell'Azienda AUSL**

L'Azienda si impegna a rimborsare all'ETS le spese per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione previa presentazione di apposita documentazione giustificativa, così come indicato in sede di presentazione del/i progetto/i, nell'ambito dell'Avviso pubblico, con cadenza \_\_\_\_\_ (da concordare).

Le spese rimborsabili saranno liquidate entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione delle relative note, secondo quanto previsto dal Regolamento del Volontariato all'Art. 14.



Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **ART. 7 Rendicontazione dell'attività**

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento del Volontariato, l'ETS si impegna a redigere un sintetico report dell'attività svolta, secondo le tempistiche, le modalità e i criteri concordati in sede di presentazione del/i progetto/i.

#### **ART. 8 Sede dell'ETS**

Fermo restando il principio che la sede legale dell'ETS è quella indicata nella documentazione di cui all'Avviso Pubblico, è facoltà dell'Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'ETS, previa richiesta di quest'ultima, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altre ETS, da destinare alle esigenze esclusivamente connesse alla realizzazione del/i progetto/i, secondo le modalità previste dagli Art. 3 e 12 del Regolamento del Volontariato e dal CTS.

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi dell'Art. 46 del Codice Civile.

#### **ART. 9 Formazione**

L'ETS convenzionato provvede in modo autonomo alla formazione dei Volontari designati a prestare la propria attività presso le strutture dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Volontariato all'Art. 7.


#### **ART. 10 Copertura e oneri assicurativi**

L'ETS produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata a favore dei Volontari che prestano attività presso le strutture dell'Azienda e nell'ambito del/i progetto/i oggetto di Convenzione.

Tali coperture assicurative sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Azienda.

#### **ART. 11 Risoluzione del rapporto convenzionale**

Il rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi:



- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla Convenzione e in essa specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'ETS.

#### **ART. 12 Clausola risolutiva espressa**

La Convenzione viene risolta di diritto se nel corso della sua durata, per qualsivoglia motivo, vengano meno i requisiti previsti agli Art. 56 e 117 del CTS.

#### **ART. 13 Controlli dell'Azienda**

L'Azienda, mediante i propri Servizi, si riserva di verificare lo svolgimento delle attività progettuali oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee.

#### **ART. 14 Disposizioni in materia di tutela dei dati personali**

Come indicato all'Art. 9 del Regolamento del Volontariato, l'Azienda e l'ETS garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal D. Lgs. N. 196/2003 (Codice Privacy) e dal D. Lgs. N. 101/2018 in riferimento al GDPR (Regolamento Ue 2016/679).

I Volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda sono designati dall'ETS di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite.

In ogni caso l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile ai suoi associati, dipendenti o collaboratori.

#### **ART. 15 Durata Convenzione e registrazione**

La presente Convenzione ha una durata di anni \_\_\_\_\_ con decorrenza da \_\_\_\_\_.

Alla scadenza la Convenzione, ricorrendo le condizioni, potrà essere rinnovata per un ulteriore anno (o altro periodo non superiore al primo), previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione scaduta.


La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82, comma 5, del CTS.

#### **ART. 16 Recesso**

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di trenta giorni da comunicare a mezzo PEC a firma dei sottoscrittori della presente Convenzione.

#### **ART. 17 Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della presente Convenzione, non risolubili in via bonaria, è competente il Foro esclusivo di Bologna.



### **ARTICOLO 18 Norma finale**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia.

Il presente atto, formato da n. \_\_\_\_ pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

L'AZIENDA AUSL

Il Direttore Generale o suo delegato

L'ETS

Il Legale Rappresentante